

**DECISIONE (PESC) 2023/385 DEL CONSIGLIO****del 20 febbraio 2023****relativa alla partecipazione del Canada al progetto PESCO Rete di centri logistici in Europa e supporto alle operazioni**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 46 paragrafo 6,

vista la decisione (PESC) 2017/2315 del Consiglio, dell'11 dicembre 2017, che istituisce la cooperazione strutturata permanente (PESCO) e fissa l'elenco degli Stati membri partecipanti <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 9, paragrafo 2,

vista la decisione (PESC) 2020/1639 del Consiglio, del 5 novembre 2020, che stabilisce le condizioni generali in base alle quali gli Stati terzi possono essere invitati in via eccezionale a partecipare a singoli progetti PESCO <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 2, paragrafo 4,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 9, paragrafo 2, della decisione (PESC) 2017/2315 dispone che qualora gli Stati membri partecipanti che partecipano a un progetto di cooperazione strutturata permanente (PESCO) desiderino invitare uno Stato terzo a parteciparvi, il Consiglio debba decidere conformemente all'articolo 46, paragrafo 6, TUE se tale Stato terzo soddisfi i requisiti definiti dal Consiglio.
- (2) Il 6 marzo 2018 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2018/340 <sup>(3)</sup> che fissa l'elenco dei progetti da sviluppare nell'ambito della PESCO. L'articolo 1 di tale decisione dispone che un progetto denominato Rete di centri logistici in Europa e supporto alle operazioni (NetLogHubs) sia elaborato nell'ambito di tale elenco dai 13 membri del progetto, compresa la Germania in qualità di coordinatore del progetto.
- (3) Il 5 novembre 2020 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2020/1639 che stabilisce le condizioni generali in base alle quali gli Stati terzi possono essere invitati in via eccezionale a partecipare a singoli progetti PESCO. L'articolo 2, paragrafo 4, di tale decisione dispone che, sulla base di una notifica da parte del coordinatore o dei coordinatori di un progetto PESCO, e in seguito a un parere del comitato politico e di sicurezza (CPS), il Consiglio debba decidere a norma dell'articolo 46, paragrafo 6, TUE e dell'articolo 9, paragrafo 2, della decisione (PESC) 2017/2315, se la partecipazione dello Stato terzo a tale progetto soddisfa le condizioni generali di cui all'articolo 3 della decisione (PESC) 2020/1639.
- (4) Nel maggio 2022 il Canada ha inviato al coordinatore di NetLogHubs la sua richiesta di partecipazione a tale progetto PESCO, conformemente all'articolo 2, paragrafo 1, della decisione (PESC) 2020/1639. Sulla base delle informazioni fornite dal Canada, i membri del progetto hanno quindi valutato, conformemente all'articolo 2, paragrafo 2, della decisione (PESC) 2020/1639, se quest'ultimo soddisfacesse le condizioni generali di cui all'articolo 3 di tale decisione.
- (5) Il 29 novembre 2022, a seguito dell'accordo unanime dei membri del progetto raggiunto il 14 settembre 2022, il coordinatore di NetLogHubs ha notificato al Consiglio e all'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, conformemente all'articolo 2, paragrafo 3, della decisione (PESC) 2020/1639, la proposta di invitare il Canada a partecipare a tale progetto. La notifica stabiliva la portata, la forma e l'ampiezza della partecipazione del Canada, e confermava che il Canada soddisfacesse le condizioni generali di cui all'articolo 3 della decisione (PESC) 2020/1639.

<sup>(1)</sup> GU L 331 del 14.12.2017, pag. 57.

<sup>(2)</sup> GU L 371 del 6.11.2020, pag. 3.

<sup>(3)</sup> Decisione (PESC) 2018/340 del Consiglio, del 6 marzo 2018, che fissa l'elenco dei progetti da sviluppare nell'ambito della PESCO (GU L 65 dell'8.3.2018, pag. 24).

